



COMUNE DI SCAMPITELLA

PROVINCIA DI AVELLINO

Rione Città di Contra - CAP 83050 – C.F. 81001630649 – P. IVA 00284260643
tel. 0827 93031 – fax 0827 93101 – e-mail comune-scampitella@libero.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Reg.	OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U.-
Data 11-06-2012	

L'anno DUEMILADODICI il giorno undici del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliare del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono rispettivamente presenti, i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
CONSALVO	X	
LISI	X	
NUZZO	X	
GIANNETTA	X	
LAVANGA	X	
RAUSEO	X	
TOTO	X	
NUZZO	X	
RAUSEO	X	
TOTO	X	

PRESENTI N° 10

ASSENTI N° 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza
Il dott. Antonio CONSALVO, assiste il Segretario dott.ssa Marilinda DONATIELLO
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

1. _____
2. _____
3. _____

La seduta è pubblica.

UFFICIO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. nr. 267/2000, sulla deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole

Scampitella, li 11-6-2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. nr. 267/2000, sulla deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che l'impegno della somma di €. _____, trova copertura finanziaria sul capitolo _____

Scampitella, li 11-6-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-Pasquale PALMA-

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, nr. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e precisamente gli articoli 8 e 9 con i quali viene istituita l'imposta municipale propria;
- il D.L. 6 dicembre 2011 nr. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 nr.214;
- il D.L. 16 del 2/03/2012, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n.214, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".

VISTO l'art. 13 del D.L.201/2011 il quale:

- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione dell'imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibile con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l'ICI;
- ha esteso l'assoggettamento all'imposta municipale propria anche agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- ha modificato la base imponibile I.M.U. dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori delle rendite;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata dall'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, stabilisce: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 nr. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che le tariffe e le aliquote sono approvate con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo nr. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta ufficiale, previsto dall'art.52, comma2, terzo periodo, del decreto legislativo nr. 446 del 1997;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, è reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C12, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

ATTESO che le aliquote e le possibili variazioni sono indicate nei comma 6, 7, 8, 8 bis e 9, art. 13 dello stesso D.L. 201/2011;

RILEVATO che ai Comuni è data la facoltà di applicare l'aliquota per l'abitazione principale anche all'unità immobiliare, unitamente alle pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti beata;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base dello 0,76%, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria che, sottoposto all'esame nella seduta odierna, è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 3 dell'11/6/2012;

CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
- in relazione al taglio dei trasferimenti da parte dello Stato sulla base di stime di entrata I.M.U.;

RITENUTO, di conseguenza, di deliberare per l'anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni:

ALIQUOTE:

FATTISPECIE	ALIQUOTA	ANNOTAZIONI
Abitazione principale e pertinenze	0,4%	quota interamente comunale
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%	di cui 0,38% allo Stato e 0,38% al Comune
Fabbricati cat. D/1 – Opifici	1,06%	di cui 0,38% allo Stato e 0,68% al Comune
Tutti gli altri immobili	0,76%	di cui 0,38% allo Stato e 0,38% al Comune

DETRAZIONI:

- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00. La detrazione e la maggiorazione spettano fino alla concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.


ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal competente responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;


VERIFICATO che sul presente atto non è richiesta l'apposizione del parere di regolarità contabile,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sperimentale anno 2012 come rappresentate in premessa, dando atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare in data odierna;
3. di determinare le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come rappresentate in premessa, così come previsto dall'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011;
4. di dare atto che la base imponibile dell'imposta Municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n.201/2011, come sopra convertito;
5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide per gli anni successivi anche in assenza di-specifica deliberazione, come previsto dall'art.1, comma 169, della L.296/2006;
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
dott. Antonio CONSALVO



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Marilinda DONATIELLO)



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale N° 238 il giorno 12 LUG. 2012 per rimanervi fino al 27 LUG. 2012
quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. nr. 267/2000)
- è stata trasmessa, con la stessa nota, alla Prefettura di Avellino (Art. 135, comma 2, del D.Lgs. nr. 267/2000)

Scampitella, li 12 LUG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Marilinda DONATIELLO)


Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, 12 LUG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Marilinda DONATIELLO)


Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22 LUG. 2012
perché dichiarata immediatamente esegibile (art. 134, comma 3, del D.Lgs. nr. 267/2000)
- perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. nr. 267/2000)

Scampitella, li 12 LUG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Marilinda DONATIELLO)
